



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 16 dicembre 2025

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
ANCONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 108/2025 – Cumulo di procedimenti disciplinari e decorrenza dell'esecutività della sanzione di radiazione in presenza di sospensioni in corso

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10309 del 30.10.2025) si rappresenta la situazione di un iscritto, già attinto da tre provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio della professione (di cui una attualmente in corso fino al 03.01.2026) nei confronti del quale il Consiglio di Disciplina ha tenuto, in data 28.10.2025, le tre udienze dibattimentali relative ad altrettanti procedimenti disciplinari a carico del medesimo iscritto, pervenendo all'unanime decisione di comminare al professionista la sanzione disciplinare della radiazione. Premesso che, secondo l'orientamento consolidato, in pendenza di un provvedimento di sospensione, è possibile deliberare la radiazione, la cui esecutività decorre tuttavia dal termine dell'ultima sospensione in corso, si chiede in proposito se, in presenza di tre procedimenti disciplinari distinti — tutti riferiti al medesimo iscritto e per i quali siano state tenute le rispettive udienze dibattimentali — sia possibile riunire i procedimenti e adottare un'unica decisione che tenga conto unitariamente delle diverse fattispecie oggetto di contestazione, ai fini dell'irrogazione della sanzione di radiazione. Si osserva quanto segue.

In linea generale, si rappresenta che è certamente possibile effettuare la riunione dei procedimenti disciplinari aperti a carico del medesimo iscritto, per connessione soggettiva, purché, nella delibera con la quale si procede alla riunione dei procedimenti, siano espressamente indicate le rispettive condotte contestate al professionista nell'ambito di ciascun procedimento disciplinare a carico del medesimo e con riferimento, per ogni fattispecie, al richiamo degli articoli del Codice deontologico violati, al fine di formulare nel modo più adeguato la motivazione del provvedimento disciplinare che il Consiglio di Disciplina territoriale riterrà di adottare nei confronti del professionista.

Per quanto concerne la decorrenza dell'esecutività del provvedimento disciplinare, si evidenzia innanzi tutto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, "*Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi*". Si precisa inoltre che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 24 del sopra citato Regolamento, "*Nei casi di particolare complessità, il Consiglio o il*

Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni".

Premesso quanto sopra, con riguardo alla data di decorrenza del nuovo provvedimento disciplinare, si rappresenta che, in assenza di una espressa previsione legislativa, questo Consiglio Nazionale, per prassi interpretativa, ha più volte affermato che l'esecutività del nuovo provvedimento debba decorrere una volta che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata, atteso che il nuovo provvedimento disciplinare non può avere effetto mentre è in corso una sanzione precedente.

Tale interpretazione appare infatti coerente con la *ratio* sottesa all'esercizio della funzione disciplinare, in ragione della quale non avrebbe senso irrogare una nuova sanzione i cui effetti siano sovrapponibili a quelli di un precedente provvedimento già irrogato al professionista.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio